

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	58
5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa in materia di « buoni lavoro »	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei « buoni lavoro »	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	64
5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali presso un'azienda del comune di Novedrate	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	69
5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	70

RISOLUZIONI:

7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
7-00427 Gnechchi: Disciplina dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse (<i>Discussione e rinvio</i>)	61

INTERROGAZIONI

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 12.40.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi BOBBA (PD) manifesta, a nome del suo gruppo, un forte disappunto per la mancata convocazione della Commissione ai fini dell'esame in sede consultiva dell'emendamento del Governo al disegno di legge di stabilità, già preannunciato e suc-

cessivamente presentato dallo stesso Esecutivo nella scorsa settimana.

Si tratta, a suo avviso, di un evento da stigmatizzare, poiché tende a riproporre una modalità di organizzazione dell'attività della Commissione che tende ad estromettere la stessa dalle più rilevanti decisioni di merito. Ritiene, infatti, che non si possa giustificare come ordinaria gestione dei lavori parlamentari una precisa e ormai consueta metodologia organizzativa, che giudica gravemente lesiva dei diritti delle minoranze, fondata sulla presentazione alle Camere di provvedimenti del Governo che vengono stravolti nel corso dell'iter parlamentare rispetto all'impianto originario, attraverso modifiche — generalmente contenute nei cosiddetti « maxiemendamenti », predisposti dallo stesso Go-

verno – in ordine alle quali le Commissioni di settore, soprattutto in sede consultiva, vengono escluse da qualsiasi analisi nel merito, anche laddove si tratti di intervenire su materie ampiamente rientranti nel loro ambito di competenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, tiene a precisare che la presidenza – nell'affrontare la questione appena posta dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico – si è attenuta ad una serie di criteri che trovano fondamento anche nella consolidata prassi che presidia l'attività delle Commissioni.

In proposito, ricorda anzitutto che il problema della possibile convocazione della Commissione per l'esame del preannunciato emendamento del Governo al disegno di legge di stabilità è stato portato – proprio dalla presidenza – all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già nella riunione dello scorso mercoledì 10 novembre: in quella sede, non essendovi ancora alcuna indicazione circa i tempi di trasmissione dell'emendamento, si è preso atto che l'ampia maggioranza dei gruppi non riteneva praticabile l'ipotesi di convocare la Commissione per l'espressione di un parere sul predetto emendamento, salvo che la richiesta di parere non fosse trasmessa entro la sera di mercoledì 10 novembre.

In tal senso, segnala che – pur essendo stato presentato dal Governo, nella tarda serata del 10 novembre, il citato emendamento – in realtà alla presidenza è pervenuta soltanto nel primo pomeriggio di giovedì 11 novembre la lettera con la quale il presidente della V Commissione, nel comunicare la presentazione dell'emendamento e la successiva dichiarazione di inammissibilità di alcune sue parti, ricordava che – secondo quanto emerso nella riunione della Giunta del Regolamento di lunedì 8 novembre – tutte le Commissioni di settore avrebbero potuto esprimere un parere alla V Commissione. Sottolineato, dunque, che dalla stessa formulazione della citata lettera del presidente della V Commissione si potevano desumere ampi

margini di discrezionalità da parte delle Commissioni di settore nel valutare la possibile espressione del parere, ricorda che la presidenza ha comunque giudicato opportuno, sin dalla mattina di giovedì 11 novembre, acquisire nuovamente – in via informale e preliminare – l'orientamento dei gruppi in ordine alla possibile convocazione di una seduta in sede consultiva per la mattina di venerdì 12 novembre: la quasi totalità dei gruppi ha, tuttavia, rappresentato – atteso anche il particolare andamento dei lavori parlamentari nella scorsa settimana e l'inconsueta data proposta per la convocazione – l'oggettiva difficoltà di assicurare una congrua partecipazione all'eventuale seduta della Commissione, lamentando peraltro l'esiguità dei tempi a disposizione per effettuare i necessari approfondimenti sul contenuto dell'emendamento del Governo.

Fa notare, altresì, che molti rappresentanti di gruppo – pur nella consapevolezza che talune parti dell'emendamento del Governo contenevano materie di rilievo per la XI Commissione – hanno anche segnalato come i successivi passaggi in V Commissione e in Assemblea avrebbero potuto essere ampiamente sufficienti a garantire un approfondimento delle tematiche di più diretto interesse, mentre una convocazione in tempi stretti della seduta in sede consultiva avrebbe rischiato di trasformarsi in un passaggio parlamentare meramente rituale.

Rileva, quindi, che, alla luce di tali premesse e confortata dagli elementi acquisiti, la presidenza ha conclusivamente ritenuto che – pur nel massimo rispetto dei gruppi che avevano manifestato un interesse in proposito e senza voler in alcun modo comprimere le garanzie di un corretto svolgimento dei lavori parlamentari – non vi fossero assolutamente le condizioni per convocare la Commissione in sede consultiva, nella mattina di venerdì 12 novembre, per l'esame dell'emendamento del Governo al disegno di legge di stabilità: tale valutazione, peraltro, è parsa fortemente avvalorata dalla circostanza per la quale nessuna Commissione – fatta eccezione per il Comitato permanente per

i pareri della I Commissione – è stata convocata per l'espressione del parere sul predetto emendamento.

In conclusione – nel riconoscere che, per il futuro, sarà necessario migliorare e rendere più coerenti talune fasi della complessa procedura seguita per l'esame del primo disegno di legge di stabilità presentato alle Camere – si dichiara convinto che le precisazioni appena rese possano fugare ogni possibile dubbio in ordine ai problemi sollevati.

5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa in materia di « buoni lavoro ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto, atteso che dalla risposta del rappresentante del Governo si evince la conferma di una non uniforme applicazione della normativa sull'utilizzo dei « buoni lavoro », che appare discriminatoria nei confronti di una particolare tipologia di lavoratori, nonostante questi ultimi svolgano indispensabili funzioni attinenti alla sicurezza, seppur nel contesto di ambiti culturali differenti. Nell'esprimere forti perplessità sull'esclusione di taluni lavoratori dall'accesso ad una tipologia contrattuale così snella ed efficace, si chiede, pertanto, quale possa essere la forma negoziale idonea alla loro assunzione, invitando il Governo a fare chiarezza sull'interpretazione della normativa in oggetto.

5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei « buoni lavoro ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la risposta fornita e per l'attenzione

prestata alla questione posta con la propria interrogazione, evidenzia uno scarto evidente tra il numero di *voucher* acquistati e quello relativo ai *voucher* effettivamente consegnati, elemento che ritiene confermi la necessità di una forma di controllo più efficace, come auspicato, peraltro, dallo stesso sottosegretario nella seduta odierna, considerata l'alta diffusione di abusi e di infortuni registrata nel settore dell'agricoltura. Esprimendo considerazioni di carattere più generale, ritiene che l'estensione generalizzata del ricorso allo strumento dei *voucher*, ben al di là di quelli che erano gli ambiti di applicazione originari, anche considerate le forme di sfruttamento che spesso si celano dietro l'utilizzo di tali forme di assunzione, ponga con urgenza una questione di tutela della dignità dei lavoratori, da realizzare, a suo avviso, mediante una delimitazione del ricorso ai « buoni lavoro » e l'individuazione di criteri più stringenti, a seconda della tipologia di lavoro scelta.

5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali presso un'azienda del comune di Novedrate.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), nel riservarsi di seguire lo sviluppo della vicenda in questione e di svolgere gli opportuni approfondimenti nel merito, fa notare che con il suo atto di sindacato ispettivo intendeva porre una questione più generale, relativa alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori, che, a suo avviso, risultano essere sempre più frequentemente oggetto di attacco da parte dei datori di lavoro. Fa notare, in proposito, che di fronte a questo inasprimento dei rapporti di lavoro, il Governo, invece di tutelare la parte più debole, si è preoccupato di procedere ad una semplificazione delle normative, favorendo forme extragiudiziali di risoluzione delle controversie, come se lavoratore e datore fossero

sullo stesso piano. Per tali ragioni, giudica anche contraddittorio che il rappresentante del Governo, nella seduta odierna, invochi il ricorso all'azione giudiziaria, dal momento che essa è stata di recente circoscritta senza mezzi termini dalla maggioranza con l'approvazione del provvedimento collegato alla manovra finanziaria in materia lavoro.

In conclusione, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta, invitando il Governo a vigilare con attenzione affinché siano scongiurati casi come quello descritto nella propria interrogazione.

5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carlo MONAI (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, osservando che l'orientamento giurisprudenziale in materia sembra non escludere una estensione del beneficio della pensione di reversibilità anche agli studenti che abbiano superato una certa soglia di età, purché si tratti di valorizzarne il percorso specialistico di formazione. Nel giudicare iniqua, discriminatoria e rigida la norma vigente, così come interpretata dallo stesso Governo, auspica che il legislatore si possa far carico di cambiarla e di adeguarla al diritto vivente, anche considerando che ormai la permanenza dei figli in famiglia si protrae per un periodo di tempo superiore a quello contemplato dalla legge; in caso contrario, ritiene che sarà come sempre la Corte costituzionale a fare giurisprudenza e ad armonizzare, in via interpretativa, la legislazione alla realtà concreta.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmataria, richiamando la necessità di impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa utile a riconoscere ai lavoratori sottoposti a dialisi e, in generale, a tutti i lavoratori colpiti da una patologia grave di carattere degenerativo, non solo l'esclusione dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare, ma anche l'utilizzo del certificato cumulativo.

Segnala, in proposito, che si tratta di intervenire con buon senso e ragionevolezza sulle modalità applicative della normativa, tenendo conto che le finalità della stessa debbono essere quelle di assicurare una tutela concreta ed effettiva nei confronti di soggetti già fortemente penalizzati da una rilevante patologia sanitaria.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si riserva di esprimere l'orientamento del Governo sul presente atto d'indirizzo in occasione della prossima seduta.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00427 Gneccchi: Disciplina dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'illustrare la propria risoluzione, fa notare come le recenti innovazioni introdotte dal Governo in materia previdenziale, con l'unico scopo di ritardare l'uscita dal lavoro dei dipendenti, siano gravemente lesive dei diritti delle lavoratrici, soprattutto del pubblico impiego, dal momento che è stata eliminata la possibilità di ricongiungere gratuitamente la propria posizione presso l'INPS. Nel far notare che le disposizioni in questione appaiono superflue nell'ottica di un'uscita posticipata dal lavoro, considerato che le pubbliche dipendenti propendono comunque a mantenere la propria posizione assicurativa presso l'INPDAP, in quanto maggiormente conveniente, ritiene che tali misure abbiano intaccato uno dei pilastri fondamentali del sistema previdenziale, penalizzando i soggetti più deboli del mercato del lavoro, ovvero coloro che nel corso della loro

carriera sono costretti a cambiare più volte ambito lavorativo. Osserva, altresì, che tale situazione è aggravata dal fatto che manca, allo stato, una normativa che permetta la reale totalizzazione dei contributi versati e che non vi è neanche la possibilità di beneficiare di una pensione supplementare nell'ambito delle gestioni pensionistiche diverse da quella obbligatoria.

In conclusione, auspica che il Governo adotti le più opportune iniziative che assicurino alle lavoratrici del pubblico impiego la possibilità di ricostruire una posizione previdenziale dignitosa, laddove abbiano versato i contributi presso gestioni pensionistiche diverse nell'ambito di una carriera professionale discontinua e faticosa.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che – secondo quanto già concordato – la posizione del Governo sulla risoluzione in titolo sarà acquisita in una successiva seduta, che potrà presumibilmente svolgersi nella prossima settimana.

Rinvia, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa
in materia di « buoni lavoro ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, nell'atto ispettivo che passo a discutere, solleva l'attenzione sull'utilizzo, da parte delle società di vigilanza o appaltatrici di servizi, di buoni lavoro per le prestazioni delle manifestazioni sportive, culturali e fieristiche di cui al comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni.

Al riguardo, si osserva che il lavoro accessorio, proprio per il suo carattere occasionale, deve ritenersi vietato, in via generale, per lo svolgimento di attività svolte in regime di appalto o di somministrazione.

Infatti, come anche citato dalla circolare Inps n. 88/2009, il ricorso ai buoni di lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale senza intermediari.

Il Tar del Lazio, Sezione Seconda Ter, con ordinanza n. 7975/2010, ha condiviso tale interpretazione ribadendo che la forma di lavoro prevista dall'articolo 70 decreto legislativo n. 276/2003 è limitata al rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore.

Tale principio, tuttavia, deve ritenersi derogato a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2010 di modifica del decreto 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli assistenti negli impianti sportivi, e con esclusivo riferimento al circoscritto ambito di applicazione del medesimo decreto ispirato a garantire la sicurezza e la prevenzione di fenomeni distorsivi.

Con messaggio del 13 aprile 2010, l'Inps ha fornito indicazioni alle proprie Sedi consentendo la definizione di tutte le richieste di *voucher* presentate dalle società di vigilanza o appaltatrici di servizi delle attività di *stewarding*, anche quelle lasciate in sospeso, esclusivamente con riferimento al campo di applicazione di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007. In particolare l'articolo 1 del citato decreto individua quale ambito di applicazione « i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche ».

Pertanto, in merito all'ambito di riferimento previsto dalla norma sull'impiego dei *voucher*, l'utilizzo di *steward* è consentito solo in tali circostanze mentre, per altre manifestazioni sportive, per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli, non è possibile estendere la deroga di cui al citato decreto ministeriale 24 febbraio 2010 per l'utilizzo dei buoni lavoro in forma di appalto di servizi.

In conclusione, appare evidente come la deroga in questione sia riservata esclusivamente alla fattispecie individuata dal decreto del Ministero dell'interno con il fine di soddisfare esigenze legate alla sicurezza. La sua introduzione, pertanto, essendo destinata ad un ambito applicativo circoscritto, non appare idonea a giustificare modalità applicative diverse da quelle previste dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 2

5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei « buoni lavoro ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, nell'atto ispettivo che passo a discutere, chiedono di conoscere i dati relativi al ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, al fine di poter verificare il regolare utilizzo di questo istituto contrattuale.

Al riguardo, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fanno presente che, a seguito dell'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dello strumento in questione, introdotto con la legislazione degli anni 2009 e 2010, il ricorso al sistema del lavoro occasionale accessorio continua ad evidenziare un andamento crescente da parte di tutte le tipologie di committenti.

Dall'elaborazione dei dati ricavati dalle procedure sulle modalità di impiego, si evidenzia che i soggetti appartenenti alle cosiddette categorie « deboli » sul mercato del lavoro, come i pensionati (ultrasessantenni) e i giovani (in gran parte studenti), continuano ad essere le categorie di prestatori più rappresentate, presentando un'incidenza percentuale sul totale di prestatori rispettivamente del 43,6 per cento e del 24,3 per cento.

L'importo medio riscosso per prestatore (rilevato a settembre 2010) risulta pari a circa 580 euro. Ciò evidenzia un ricorso al sistema dei *voucher* coerente con le finalità delle disposizioni normative, che pone come limite economico l'importo di 5.000 euro per anno solare per singolo committente e 3.000 euro complessivi per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

In merito alla precisazione richiesta sul riferimento a « 1,6 prestazioni per prestatore », nell'ambito delle prime analisi sull'impiego del lavoro occasionale di tipo

accessorio, si è ritenuto opportuno considerare l'aspetto dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste dai committenti, in quanto la natura di questa particolare tipologia di lavoro può soddisfare esigenze di utilizzi ricorrenti e multipli nel corso dell'anno.

Pertanto l'espressione « ogni prestatore ha effettuato 1,6 prestazioni », di cui al precedente atto parlamentare, indica esclusivamente la media aritmetica del numero di prestazioni svolte dai prestatori, calcolata rapportando il numero delle prestazioni ai soggetti.

Per quanto riguarda la nozione di « prestazione », con essa si intende la singola prestazione lavorativa di qualunque durata, così come comunicata dal committente preventivamente all'INAIL o all'INPS.

Infatti il committente ha l'obbligo di comunicare, seguendo le indicazioni procedurali fornite dall'INPS e dall'INAIL, il periodo (giorni, settimane) di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui si collocano le prestazioni.

Relativamente alle ulteriori richieste di chiarimento e di aggiornamento dei dati, preciso che, un'indicazione indiretta rispetto ai giorni di lavoro cui mediamente corrisponde una prestazione, possa essere rappresentata dall'importo medio netto riscosso per prestatore che — come già indicato — risulta pari a circa 580 euro.

In ordine al rapporto tra *voucher* acquistati dai committenti e quelli effettivamente riscossi dai prestatori, è opportuno evidenziare in via preliminare che, da un punto di vista gestionale, mentre il dato sui *voucher* venduti è rilevato in tempo reale, quello relativo ai

buoni lavoro pagati ai prestatori sconta sia un fisiologico ritardo temporale, dovuto al momento dell'effettivo pagamento – che è successivo allo svolgimento della prestazione – sia un periodo temporale necessario alla rendicontazione da parte dei soggetti abilitati (Poste, tabaccherie) al pagamento dei *voucher*.

Premesso ciò emerge che:

per quanto riguarda i *voucher* cartacei, al mese di ottobre 2010 la percentuale di *voucher* riscossi è pari a oltre il 50 per cento di quelli emessi, sia con la procedura cartacea sia con la procedura di distribuzione presso i tabaccai abilitati;

più elevata risulta la percentuale di *voucher* « virtuali » telematici riscossi, rispetto a quelli consuntivati dai commitenti, pari al 75 per cento.

Sotto il profilo ispettivo, segnalo che è all'esame del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di attivazione di un monitoraggio sulla specifica attività di vigilanza avente ad oggetto l'utilizzo dei *voucher*, in modo da poter rilevare eventuali violazioni derivanti dalla mancata comunicazione al *contact center* di INPS ed INAIL del nominativo del lavoratore utilizzato con prestazioni di lavoro accessorio.

L'omessa comunicazione dei nominativi porterebbe a configurare delle vere e proprie prestazioni di lavoro « nero », con la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili previste.

Per quanto riguarda la richiesta di informazioni statistico-quantitative sull'andamento degli infortuni, per il periodo agosto 2008-giugno 2010, ne risultano n. 113 di cui 70 in agricoltura.

Anno evento	2008	2009	Giugno 2010	Totale
Agricoltura	12	47	11	70
Altri settori		16	27	43
Totale	12	63	38	113

Mi preme segnalare, infine, che il completamento del processo di coordinamento informativo tra INPS e INAIL, in avanzato stato di definizione, consentirà attraverso informazioni analitiche sull'impiego dei *voucher* e la costruzione di un set di indicatori sulla correttezza dell'impiego, di effettuare un monitoraggio puntuale sul sistema del lavoro occasionale accessorio, da sottoporre all'attenzione degli organi istituzionali.

Infatti, i primi collaudi sperimentali dei servizi applicativi integrati, realizzati in cooperazione fra i servizi informatici dei due Istituti, hanno dato esito positivo.

A regime, quando sarà stato realizzato lo scambio reciproco dei dati, il commitente sarà in grado di effettuare un'unica e contestuale comunicazione in

materia di lavoro occasionale accessorio ad uno dei due Istituti valida sia ai fini INPS sia ai fini INAIL, coerentemente con il principio di semplificazione e con le esigenze di contenimento dei costi amministrativi.

In conclusione, faccio presente che sono a disposizione della Commissione i dati sull'andamento dei *voucher* fornite dall'INPS, aggiornati al mese di ottobre 2010, che forniscono informazioni sui seguenti elementi:

totale *voucher* venduti per regione;

voucher distinti per tipologia di attività su base regionale;

totale prestatori, da agosto 2008 ad agosto 2010, distinti per sesso e fasce di età.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Monitoraggio voucher cartacei e telematici
Situazione vendite fino al 04.10.10

Regione	Buoni € 10 dal 01.08.08 al 31.12.08 ¹⁾	Buoni venduti dal 01.08.08 al 04.10.10		
		Buoni € 10	Buoni € 10 PEA dal 17.5.10	Buoni Equiv. € 10 ²⁾
PIEMONTE	84.537	99.659	134.827	108.296
VALLE D'AOSTA	552	3.926	3.548	1.782
LIGURIA	3.245	17.819	11.435	16.158
LOMBARDIA	35.769	83.914	149.854	107.918
VENETO	174.808	214.330	200.052	148.389
TRENTINO ALTO ADIGE	14.895	30.561	77.772	95.161
FRIULI VENEZIA GIULIA	26.990	45.014	128.668	81.486
EMILIA ROMAGNA	62.719	93.198	163.685	120.846
TOSCANA	76.773	107.002	92.670	76.543
MARCHE	21.899	35.995	45.856	40.071
UMBRIA	8.553	13.996	18.019	12.043
LAZIO	3.426	31.593	41.088	46.488
ABRUZZO	5.408	11.464	16.925	11.270
MOLISE	261	3.399	2.655	3.212
CAMPANIA	2.633	14.861	12.755	11.542
PUGLIA	2.455	23.478	14.241	14.643
BASILICATA	2.012	6.388	2.972	8.184
CALABRIA	227	5.352	3.917	4.388
SICILIA	7.807	22.270	16.939	17.986
SARDEGNA	2.033	7.428	15.348	11.651
TOTALE CARTACEI	515.000	871.647		
VOUCHER TELEMATICI	32.557	780.000		
TOTALE VENDUTI	547.557	1.551.647		
			206.021	8.717.912
			206.021	780.000
				9.497.912

¹⁾ Da aggiungere 69.350 voucher venduti da Poste nel periodo sperimentale della vendemmia 2008

²⁾ I dati si riferiscono alla somma dei buoni lavoro da 10 € e dei buoni lavoro da 50 € e 20 €, resi equivalenti a quelli da 10 € moltiplicandoli rispettivamente per 5 e per 2, e ai buoni da 10 € emessi nelle tabaccherie (PEA), venduti nel complesso dall'avvio del sistema del Lavoro Occasionale Accessorio (agosto 2008) fino alla data riportata

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Monitoraggio voucher cartacei equivalenti € 10
Situazione vendite per settore dal 01.08.08 al 04.10.10

REGIONE	Tipologie di attività										TOTALI
	Comitenti pubblici	Imprese agricole	Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti	Manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà	Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica	Insegnamento privato supplementare	Lavori domestici	Commercio	Turismo	Servizi	Altri settori produttivi
PIEMONTE	18.490	254.343	47.408	308.246	34.323	0	20.158	77.450	32.547	88.026	126.767
VALLE D'AOSTA	495	2.801	1.982	831	24	0	223	3.948	3.404	2.833	9.760
LIGURIA	2.394	11.659	9.668	4.282	480	0	4.899	26.378	8.965	23.924	17.135
LOMBARDIA	53.652	141.718	83.571	161.625	13.692	155	24.220	143.801	83.852	130.912	281.604
VENETO	28.378	787.550	53.888	154.756	1.540	0	12.671	75.367	19.854	132.422	272.488
TRENTINO ALTO ADIGE	2.510	235.580	41.050	85.056	3.330	0	4.086	34.450	43.011	29.479	153.019
FRIGI VENEZIA GIULIA	16.007	245.959	19.408	55.615	10.728	0	28.672	136.050	25.200	75.392	252.595
EMILIA ROMAGNA	16.976	480.251	47.754	82.744	13.956	20	11.180	96.246	38.481	147.208	227.231
TOSCANA	24.214	308.433	39.670	118.782	8.700	0	16.582	58.125	29.443	58.101	88.664
MARCHE	10.343	82.477	24.819	61.277	3.312	0	3.915	36.736	33.032	22.240	73.488
UMBRIA	427	41.804	7.278	8.011	0	10	2.358	38.000	6.188	7.367	16.815
LAZIO	16.003	20.789	25.611	80.436	7.749	0	11.101	53.684	24.895	81.824	63.902
ABRUZZO	1.813	20.816	6.834	7.813	1.725	0	643	8.484	12.592	32.252	26.598
MOLISE	800	1.590	2.268	840	0	0	1.326	22.637	1.509	2.238	12.890
CAMPANIA	7.135	21.432	4.127	14.989	1.930	0	1.757	22.438	2.413	10.343	19.282
PUGLIA	3.436	10.228	3.828	8.233	816	0	1.112	23.101	16.840	15.656	35.592
BASILICATA	800	7.450	1.168	1.952	1.040	0	508	4.890	5.934	9.932	5.280
CALABRIA	4.065	1.627	3.847	5.115	67	0	7.374	2.573	5.903	2.958	8.193
SICILIA	7.717	26.178	10.200	27.678	824	0	1.851	40.17	18.336	23.974	19.489
SARDEGNA	893	15.441	7.721	2.069	79	0	1.546	15.192	10.771	5.824	47.930
Totale nazionali	204.154	2.728.738	441.786	1.150.934	102.225	185	148.701	976.562	408.922	883.646	1.756.710
											8.499.485

Nota: nella colonna "Comitenti pubblici" viene riportata una parte dei dati relativi alle attività "Manifestazioni sportive etc." e "Lavori di giardinaggio etc" svolte per Comitenti pubblici. I valori evidenziati sono pertanto un "di cui" di quelli complessivi.



DATI STATISTICI

Tipologie di prestatori

Totale prestatori da agosto 2008 ad agosto 2010

107.802

Uomini 71.602
(66,4% del totale)

Donne 36.200
(33,6% del totale)

distribuzione per età

24,3% fino a 25 anni

32,1% da 25 a 59 anni

17,1% da 60 a 65 anni

26,5% oltre 65 anni

ALLEGATO 3

**5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali
presso un'azienda del comune di Novedrate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Codurelli, con il presente atto, sollecita l'attenzione su presunte discriminazioni poste in essere dal titolare dell'azienda Badoni-Costameccanica nei confronti di un lavoratore, nella fase antecedente all'eventuale stipula del contratto di lavoro.

In particolare l'Onorevole riferisce che la mancata assunzione sarebbe da ricondurre all'iscrizione al sindacato del lavoratore, dato riferito dallo stesso durante il colloquio pre-assuntivo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali fa presente quanto segue:

il caso di specie, come è noto, è disciplinato dal nostro ordinamento dall'articolo 15, primo comma, lettera *a*) della legge n. 300/1970, che dispone la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

il datore di lavoro ha quindi l'obbligo, già nella fase di formazione e conclusione dei contratti di lavoro, di aste-

nersi dal discriminare i lavoratori incorrendo, in caso contrario, in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Sulla vicenda illustrata nell'atto parlamentare, al fine di riscontrare i fatti esposti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto direttamente notizie alla Direzione Provinciale del Lavoro di Como, competente per territorio.

Al riguardo il predetto Ufficio ha comunicato che da una verifica degli atti, riconducibili alle attività di propria competenza, non risulta alcuna segnalazione e/o richiesta di intervento in materia di violazione delle norme richiamate a tutela del diritto di associazione e attività sindacale e divieto di atti discriminatori da parte del lavoratore interessato.

Infine, è il caso di ricordare che nella circostanza descritta, il medesimo lavoratore può percorrere la via dell'accertamento giudiziale dei fatti, azionando lo speciale procedimento, previsto dall'articolo 28 della legge n. 300/1970, o per il tramite delle associazioni sindacali oppure rivolgendosi direttamente al giudice del lavoro.

ALLEGATO 4

**5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione
in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'Onorevole Di Pietro, relativo al diritto al trattamento di reversibilità in favore dei figli superstiti, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

L'articolo 22 della legge n. 903/1965, e successive modifiche, riconosce il trattamento pensionistico di reversibilità ai figli che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi; invece, per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni, qualora frequentino una scuola media o professionale, e a 26 anni, qualora frequentino l'Università e per tutta la durata del corso legale.

La previsione di quest'ultimo limite anagrafico è volta ad assicurare la fruizione del trattamento di reversibilità anche a colui che intraprende un percorso universitario con un certo ritardo nonché a quanti, una volta conseguita la prima laurea, decidano di iscriversi ad un'altra facoltà ovvero ad un corso di specializzazione. In tali casi, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età.

L'intento perseguito dal legislatore è dunque quello di garantire, attraverso il meccanismo della reversibilità, ai giovani rimasti orfani e che versano in stato di

bisogno, il diritto – sancito dalla Costituzione – di ultimare gli studi entro un lasso di tempo ragionevole.

A questo proposito è stato rilevato dall'interrogante come nel corso degli anni si è consolidato un principio di diritto vivente in base al quale la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma ancora economicamente dipendente dal nucleo familiare di origine, è stata assimilata a quella del figlio minore.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha nel contempo escluso l'obbligo di mantenimento qualora il figlio maggiorenne versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio ovvero di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa.

In particolare, la Corte di Cassazione – con sentenza n. 4765/2002 – non ha escluso l'utilità di prevedere un limite cronologico di tollerabilità ai fini dell'accertamento dei casi di colpevole inerzia.

Tale conclusione risulta essere ulteriormente avvalorata dalla constatazione secondo cui il legislatore, lungi dal fornire una tutela generalizzata, intende favorire quei soggetti capaci e meritevoli, ai quali l'articolo 34 della Costituzione riconosce il diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi.

In conclusione la previsione di un limite anagrafico risulta essere, ancora oggi, funzionale alla necessità di ricondurre ad una ragionevole durata l'impegno solidaristico che viene posto a carico dell'intera collettività, evitando quindi che il trattamento di reversibilità – ove agganciato in termini eccessivamente generici al raggiungimento della indipendenza economica – possa trovare applicazione anche in assenza di concreti risultati di merito.